

Spett.le AZIENDA CLIENTE

OGGETTO: informativa sicurezza n. 02/16

Data: 19/01/2016

**PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.Lgs. 151/15 (DECRETO ATTUATIVO DEL "JOBS ACT")
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Gentili Clienti,

tra i decreti attuativi del "Jobs act" il D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 recante *"Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità"* ha apportato anche alcune **modifiche in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**. (Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015).

Di seguito si riportano le **modifiche più significative (elenco non esaustivo)**:

SANZIONI IN CASO DI MANCATA FORMAZIONE DI LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI, ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO, RLS

In caso di mancato rispetto degli obblighi di **FORMAZIONE** previsti dalla legge **per lavoratori, preposti, dirigenti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e per addetti incaricati delle attività di primo soccorso e di prevenzione incendi** (art. 37 c.1, c. 7, 9 e 10 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), il datore di lavoro/il dirigente **è sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi o con ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro**.

MODIFICA INTRODotta dal D.Lgs. 151/15: se la violazione si riferisce a PIÙ DI 5 LAVORATORI l'importo della sanzione deve essere RADDOPPIATA. Se la violazione si riferisce a PIÙ DI 10 LAVORATORI deve essere TRIPLICATA.

SANZIONI IN CASO DI MANCATO INVIO DEI LAVORATORI ALLE VISITE MEDICHE

In caso di mancato rispetto **dell'obbligo di inviare i lavoratori alle visite mediche entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria** e di richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico (art. 18, c. 1, lett. g) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), il datore di lavoro/il dirigente **è sanzionato con ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro**.

MODIFICA INTRODotta dal D.Lgs. 151/15: se la violazione si riferisce a PIÙ DI 5 LAVORATORI l'importo della sanzione deve essere RADDOPPIATA. Se la violazione si riferisce a PIÙ DI 10 LAVORATORI deve essere TRIPLICATA.



ABILITAZIONE ALL'USO DI SPECIFICHE ATTREZZATURE DI LAVORO

Si conferma che **l'obbligo di conseguire l'abilitazione per l'utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro** in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni atto n. 53/CSR del 22/02/2012 (es. per carrello elevatore, piattaforme elevabili, gru, trattrici agricole, ecc.) è **valido anche per i datori di lavoro**.

FORMAZIONE DEI COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI

I corsi di formazione per coordinatori per la progettazione e per coordinatori per l'esecuzione dei lavori (limitatamente al modulo giuridico), nonché i corsi di aggiornamento **possono svolgersi in modalità e-learning** secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni atto n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti.

Le prescrizioni minime in merito a contenuti, modalità e durata dei corsi sono riportate ad oggi nell'Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che sarà aggiornato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

REGISTRO INFORTUNI

Dal 23 dicembre 2015 è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni.

Benché si possa concludere che il decreto oggetto della presente informativa (il D.Lgs. 151/15) non abbia apportato radicali mutamenti circa gli adempimenti previsti dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non sono comunque da sottovalutare le modifiche che hanno riguardato l'aspetto sanzionatorio che si ritiene siano da considerarsi certamente le più rilevanti.

Per informazioni si prega di rivolgersi ai seguenti riferimenti: info@rely-on.it; Tel 0543-405323, Fax 0543-1990692.


Cordialmente

Cristiano Battelli



Valentina Bombardini

Responsabile informative sicurezza



Fonti: PuntoSicuro.it, D.Lgs. 151/2015, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

